



COMUNE DI
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 29/04/2022

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott. Domenico MUNI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere **Favorevole**

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 14.57 nella sala "P. Briganti" del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 14:00 diramata a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria, di 1ª convocazione.

Presiede la seduta il Mimma Anna MAGGIORE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

All'inizio della trattazione del presente punto all' O.D.G., sono presenti n. 15 consiglieri comunali e assenti, sebbene invitati, n. 2, come segue:

	Presente	Assente
1 Moscatelli Edmondo	Si	
2 Screti Antonio		Si
3 Spagnolo Katia	Si	
4 Buccolieri Vincenzo	Si	
5 De Marco Vincenzo	Si	
6 Fontana Antonella	Si	
7 Maggiore Mimma Anna	Si	
8 Scalinci Cosimo	Si	
9 Mangia Maria Antonietta	Si	
10 Legari Giuseppe	Si	
11 Petarra Giuseppe	Si	
12 Melgiovanni Marina Luigia		Si
13 Attanasio Paola	Si	
14 Zizzo Gianluca	Si	
15 Valente Maria Carmela	Si	
16 Marangio Federica	Si	
17 Risolo Daniela	Si	

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Mimma Anna MAGGIORE, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- **il comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif
- la Deliberazione n.238/2020/R/rif

- la Deliberazione n.493/2020/R/rif

- la Deliberazione n.138/2021/R/rif

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

- l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”; e Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che in Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d’Ambito;

Considerato quindi che in applicazione tanto delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”, quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2).

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ETC AGER, dal quale emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l’anno 2022 di € 1.586.467 così ripartita:

COSTI FISSI € 485.557

COSTI VARIABILI € 1.096.063

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA con determina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n.121 del 11 aprile 2022, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 verificando la coerenza, la

completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati "oggettivi" (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie e che pertanto in mancanza di tali dati, si è optato di mantenere invariata la ripartizione degli anni passati (**84,66%** utenze domestiche, **15,34%** utenze non domestiche);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'allegato A;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art.15 bis del D.L. n.34/2019 convertito in L. n.58/2019, che ha approvato modifiche al D.L. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011 3ed in particolare, considerato che ai sensi dell'art.13, comma 15 ter, del D.L. 211/2011,

i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato;

Ritenuto necessario, in conformità alla predetta normativa, prevedere il versamento della TARI 2022 in tre rate a titolo di acconto, in misura pari al 75% delle tariffe Tari anno 2021, con scadenza 30 giugno 2022, 31 agosto 2022 e 31 ottobre 2022 ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza 31/12/2022;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30 giugno 2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con il seguente risultato della votazione, effettuata per appello nominale, accertato e proclamato dal sig. Presidente:

- consiglieri presenti n. 15;
- consiglieri assenti n. 2 (Screti e Melgiovanni);
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 00 (Nessuno);
- astenuti n. 5 (Valente, Risolo, Zizzo, Attanasio e Marangio);

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2022, visto il Piano Economico Finanziario così come validato da Ager, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

3. di stabilire il versamento della TARI 2022 in tre rate a titolo di acconto, in misura pari al 75% delle tariffe Tari anno 2021, con scadenza 30 giugno 2022, 31 agosto 2022 e 31 ottobre 2022 ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza 31/12/2022;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214.

Di dichiarare, con dieci voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e cinque astenuti (Valente, Risolo, Attanasio, Zizzo e Marangio), il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere in merito.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Mimma Anna MAGGIORE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Cosimo Antonio
PASSIATORE)(FIRMA DIGITALE
)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)

PUBBLICAZIONE

AL N° 984

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:
dal 25/05/2022

San Pancrazio Salentino, li 25/05/2022

**Il Segretario Comunale
f.to (Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)**

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 25/05/2022

**Il Segretario Comunale
(f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

(Riferimento a proposta n. 21 del 22/04/2022) - Delibera C.C. n. 17 del 29/04/2022

